

IL SINDACO

Pasquale Cascella
Pasquale CASCELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Porcelli
Dott. Giovanni PORCELLI

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì 21-11-2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Porcelli
Dott. Giovanni PORCELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 26 NOV. 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 64411 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 26 NOV. 2013

REP. 3585

IL RESPONSABILE
ALBO PRETORIO ON-LINE
Dott.ssa Maria RIZZITELLI
Dott.ssa Maria RIZZITELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _____ decorsi 10 giorni dell'ultimo di pubblicazione ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81
del 21-11-2013
Prot. int. 296/11-11-13

OGGETTO: ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00, ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addì 8/11/13

Il Dirigente

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addì

SETORE Bilancio e Servizi Finanziari contabili
IL DIRIGENTE
Dott. SAVINO FILANNINO
Dott. SAVINO FILANNINO

Addì 8.11.2013

Il Responsabile del Procedimento

Addì 11-11-2013

Il Assessore proponente
Antonio Rizzo
ANTONIO RIZZO

ASSESSORE SERVIZIO CARICHI CONTABILI

L'anno duemilatrecento il giorno 21 del mese di novembre alle ore 13,50 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presente	Assente
CASCELLA Pasquale	Sindaco	X	
RIZZI FRANCBANDIERA Anna	Vice Sindaco	X	
CAROPPO Giuseppina	Assessore	X	
CHIEZZA Lorenzo	Assessore	X	
DIPALO Francesco	Assessore	X	
DIVINCENZO Antonio	Assessore	X	
PELLE Angela Altomare Azzurra	Assessore	X	
PISICCHIO Patrizia Irene	Assessore	X	
RIZZI Antonio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Pasquale CASCELLA

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni PORCELLI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Il Dirigente del Settore Gare, Appalti e Contratti, dott. Giovanni Porcelli,

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 29.09.2012, con la quale l'organo esecutivo ha dato l'indirizzo per la formazione di un Elenco di professionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del DPR n. 207/2010, esterni all'Amministrazione comunale, cui affidare incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, attinenti l'architettura, l'ingegneria ed affini, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, prove di carico e controlli, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, salvaguardando i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto del criterio della rotazione;

CONSIDERATO che la formazione dell'Elenco dei professionisti non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine all'eventuale conferimento, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti a cui affidare incarichi professionali di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, di importo inferiore ad € 100.000,00, in base alle esigenze di questa Amministrazione e con i criteri stabiliti dall'art. 91 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 267 del DPR n. 207/2010;

PRESO ATTO che, giusta deliberazione 171/2012, l'Elenco dei Professionisti avrà validità triennale e sarà aggiornato ed integrato con cadenza annuale, sulla base delle ulteriori richieste, eventualmente pervenute;

RILEVATO che si pone l'esigenza per ragioni organizzative e funzionali degli uffici, adottare un Regolamento Comunale *ad hoc* che disciplini la formazione dell'elenco di professionisti, da utilizzare per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00, inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;

VISTO l'art. 48 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. leg.vo n. 267/2000

PROPONE

- DI APPROVARE** l'allegato Regolamento contenente le modalità di espletamento della procedura e le clausole essenziali per la formazione dell'Elenco dei professionisti, da utilizzare per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00, inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, composto di n. 11 articoli, acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Settore Gare, Appalti e Contratti, dott. Giovanni Porcelli, in oggetto indicata;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi resi nei modi di legge:

DELIBERA

- DI APPROVARE** l'allegato Regolamento Comunale contenente le modalità di espletamento della procedura e le clausole essenziali per la formazione dell'Elenco dei professionisti, da utilizzare per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00, inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, composto di n. 11 articoli, acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Successivamente, in relazione all'urgenza dettata dalla necessità di assicurare agli uffici uno strumento organizzativo e funzionale, previa apposita votazione unanime palesemente effettuata

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000.



COMUNE DI BARLETTA

Città della disfida

Medaglia d'oro al valor militare ed al merito civile

SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

**REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE
INCARICHI
PER SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E AFFINI, DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A €100.000,00.**

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Principi
Articolo 3	Elenco Aperto di Operatori Economici
Articolo 4	Formazione dell'elenco aperto Istruttoria delle domande
Articolo 5	Operatori economici ammessi Requisiti soggettivi
Articolo 6	Modalità di affidamento dell'incarico tecnico esterno
Articolo 7	Incarichi conferiti in regime di affidamento diretto
Articolo 8	Incarichi di importo compreso da € 40.000,00 ad € 60.000,00
Articolo 9	Incarichi di importo superiore ad € 60.000,00
Articolo 10	Aggiudicazione e formalizzazione dell'incarico
Articolo 11	Conferimento nuovo incarico

PREMESSE E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, prove di carico e controlli, d'importo inferiore a € 100.000,00, per la realizzazione di opere pubbliche di interesse del Comune di Barletta.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure per l'affidamento all'esterno dei servizi relativi ai compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento, di cui all'art.10, comma 7, del D.lgs. 12/4/2006, n. 163, successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 10, commi 5 e 6, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano le stesse definizioni indicate all'art. 3, del D.lgs. 12/4/2006, n. 163, con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - A) la locuzione "incarichi tecnici esterni" indica i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria oggetto degli affidamenti dettagliatamente indicati ai precedenti commi 1,2;
 - B) il termine "operatore economico" designa la persona fisica o giuridica, inclusa nell'elenco aperto oggetto del regolamento per l'affidamento delle relative attività tecniche esterne;
 - C) il termine "amministrazione aggiudicatrice" individua il Comune di Barletta affidatario delle attività tecniche esterne;
 - D) il termine "Ufficio" designa il Settore Gare e Appalti del Comune di Barletta;
 - E) l'acronimo "R.U.P." indica il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10, del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

Nei casi formalmente certificati ed accertati dal R.U.P., gli incarichi tecnici esterni, di importo stimato dall'Ufficio, inferiore ad € 100.000,00, al netto degli oneri contributivi/previdenziali e dell' I.V.A. come per Legge a carico del committente, possono essere affidati all'esterno ad operatori economici qualificati, iscritti nell'apposito elenco aperto disciplinato dal presente regolamento, in armonia con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 2 (Principi)

Per l'affidamento degli incarichi tecnici esterni di cui al precedente articolo 1, il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza è assolto dall'adozione delle procedure di cui agli articoli seguenti.

Articolo 3 (Elenco Aperto di Operatori Economici)

1. L'elenco aperto è suddiviso secondo classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, con riferimento alla classificazione specificata nella legge 2/3/1949 n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni. Con determinazione dirigenziale emanata in sede di revisione annuale, il dirigente del Settore Gare, Appalti e Contratti del Comune di Barletta può integrare tale suddivisione con ulteriori classificazioni, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.
2. L'elenco prevede anche una sezione riservata agli operatori economici abilitati alle attività tecniche complementari non subappaltabili di cui all'art. 91, comma 3°, del D.lgs. n. 163/2006, nonché una sezione riservata agli operatori economici qualificati nei servizi relativi ai compiti di supporto all'attività del R.U.P., di cui all'art. 10, comma 7, del ridetto D.lgs. n. 163/2006, ed all'art. 10, commi 5 e 6, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.
3. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed è periodicamente aggiornato, con cadenza annuale.
4. L'amministrazione aggiudicatrice affiderà gli incarichi tecnici esterni utilizzando l'elenco aperto degli operatori economici disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 4 (Formazione dell'elenco aperto – Istruttoria delle domande)

1. L'amministrazione aggiudicatrice procederà alla formazione dell'elenco aperto ed alla revisione annuale, previa pubblicazione di un apposito avviso entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. L'avviso precisa le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare, in conformità al D.P.R. 5/10/2010, n.207.
3. Nell'elenco aperto sono evidenziati i "Giovani Professionisti", intendendo con tale definizione i professionisti singoli, abilitati alla professione, che hanno conseguito il Diploma di Laurea negli ultimi cinque anni: il *dies ad quem* del quinquennio coincide con la data della lettera d'invito alla relativa procedura negoziata.
4. In fase di prima applicazione la pubblicazione dell'avviso avverrà entro sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del presente regolamento.
5. L'avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ONLINE, sul profilo del committente [www.comune.barletta.bt.it] nell'area all'uopo destinata, nonché, per estratto, su un quotidiano a diffusione regionale.
6. L'avviso sarà inviato agli Ordini Professionali della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
7. Sul profilo del committente è resa disponibile la seguente documentazione:
 - A) il presente regolamento;
 - B) lo schema-tipo di convenzione disciplinante lo svolgimento delle attività tecniche esterne;
 - C) lo schema di curriculum vitae in conformità all'Allegato N del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
 - D) l'avviso pubblico per la formazione o l'aggiornamento dell'elenco aperto;
 - E) il modello di domanda, ovvero la procedura informatizzata per la compilazione dello stesso;
 - F) l'elencazione delle classi e delle categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché delle ulteriori classificazioni individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo.

8. La domanda di inserimento nell'elenco aperto con la precisazione delle classi e categorie, di cui al comma precedente, lettera f), di proprio interesse, ovvero, delle Sezioni Riservate ex precedente art. 3, comma 2, contenente le dichiarazioni sostitutive richieste, deve essere redatta esclusivamente secondo il modello predisposto dalla amministrazione aggiudicatrice;
Alla domanda devono essere allegati:
 - A) il curriculum vitae del/i soggetto/i richiedente/i, in conformità all'Allegato N del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 ;
 - B) la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i soggetto/i richiedente/i, nei termini di validità;
 - C) le "scheda referenze professionali" redatte secondo il modello di cui all'Allegato O del D.P.R. 5/10/2010, n. 207
9. Le domande devono essere inoltrate al Comune di Barletta – Ufficio Protocollo – Corso Vittorio Emanuele n. 94 (c.a.p. 76121) Barletta (BT). Sul plico dovrà chiaramente apporsi oltre al nominativo del soggetto mittente anche la dicitura: "CONTIENE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO APERTO INCARICHI TECNICI ESTERNI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARLETTA". Le domande presentate mediante fax devono essere confermate per posta; l'invio a mezzo posta elettronica certificata è ammesso se accompagnato da sottoscrizione con firma digitale. E' ammessa, altresì, la consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo; per il rilascio della ricevuta di consegna gli interessati dovranno presentare fotocopia del plico.
10. L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione dell'elenco aperto è eseguita dal Settore Gare e Appalti.
11. Gli operatori economici sono iscritti nell'elenco aperto avuto riguardo al timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione: dell'avvenuta iscrizione viene data comunicazione all'interessato e mezzo e-mail. Tale iscrizione è immediatamente efficace dalla data di inserimento del nominativo nel relativo elenco presente sul sito web comunale (sezione Area Gare d'Appalto).
12. L'iscrizione dell'operatore economico è subordinata alla regolare esecuzione da parte dell'operatore stesso almeno di un incarico per ciascuna delle classi/categorie/sezioni di interesse. A tal fine l'operatore economico auto-certifica il requisito di cui innanzi con apposita "scheda referenze professionali" redatta secondo il modello di cui all'Allegato O del D.P.R. 5/10/2010, n. 207. In difetto non potrà procedersi all'iscrizione.
13. A fini del comma precedente la medesima "scheda referenze professionali" può essere utilizzata per l'iscrizione in più classi/categorie/sezioni, se pertinenti in relazione alla complessità dell'opera.
14. Gli operatori economici che presenteranno un'istanza carente della documentazione stabilita, ovvero, non conforme alla prescrizione dell'avviso pubblico, saranno invitati alla regolarizzazione; l'iscrizione sarà subordinata alla presentazione all'Ufficio degli atti integrativi richiesti.
15. Conclusa l'istruttoria delle domande pervenute, con determinazione del dirigente del Settore Gare e Appalti, da adottarsi, di norma annuale si procederà all'aggiornamento periodico dell'elenco aperto con l'indicazione degli operatori economici inclusi nell'ultimo anno nonché della lista degli operatori economici non ammessi con la precisazione della relativa motivazione.
16. L'elenco aperto, i provvedimenti dirigenziali di aggiornamento periodico e di revisione annuale e la lista di cui innanzi sono pubblicati all'albo pretorio comunale per la durata di trenta giorni e sul profilo del committente dell'amministrazione aggiudicatrice nella rubrica riservata Area Gare d'Appalto, fatto salvo quant'altro disposto all'art. 45, del D.lgs. 163/2006.
17. Gli operatori interessati, previo preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., sono informati del rigetto o della irricevibilità della loro domanda di iscrizione mediante trasmissione a mezzo P.E.C. della determinazione dirigenziale di cui al precedente comma 15.
18. In caso di revisione annuale dell'elenco, gli operatori economici già iscritti sono tenuti ad adeguare la propria iscrizione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento alla prescrizione di cui al precedente comma 12 (così come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, emanato con D.P.R. 5/10/2010, n.207) ed alla permanenza del possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 5, presentando, entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso pubblicato, la relativa documentazione.

19. Gli operatori economici sono invitati alla revisione di cui al comma precedente mediante apposita comunicazione.

Articolo 5 (Operatori economici ammessi – Requisiti soggettivi)

1. Gli operatori economici che possono presentare istanza di inserimento nell'elenco aperto ai fini della partecipazione alle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi tecnici esterni sono:
 - A) i liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939, n.1815 e successive modificazioni;
 - B) le società di professionisti di cui all'art. 90, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.163/2006;
 - C) le società di ingegneria di cui all'art.90, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.163/2006;
 - D) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sopraindicati, nel rispetto dell'art.37, del D.lgs. n.163/2006;
 - E) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera h, del D.lgs. n.163/2006;
 - F) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti negli Stati membri, costituiti conformemente alla legislatura vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art.90, comma 1, lett. f-bis), del D.lgs. 163/2006.
2. Gli operatori economici richiedenti l'inclusione nella sezione riservata prevista al precedente art.3, comma 2, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art.10, comma 7, del D.lgs. n.163/2006, ed all'art. 10, commi 5 e 6, del D.P.R. 5/10/2010, n.207.
3. Sono esclusi, ovvero sospesi, dall'iscrizione nell'elenco aperto né possono essere affidatari di incarichi tecnici esterni, gli operatori economici che:
 - A) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 38, del D.lgs. 163/2006;
 - B) si trovino in una delle situazioni previste dall'art.90, comma 8, del D.lgs. 163/2006;
 - C) non siano in regola con il pagamento degli oneri contributivi dovuti alle competenti Casse e/o Istituti di previdenza ed assistenza ai sensi delle vigenti norme;
 - D) si siano resi inadempienti nell'esecuzione di un precedente incarico tecnico esterno conferito dal Comune di Barletta, anche rispetto ai tempi di esecuzione previsti, per cause non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
 - E) si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per Legge con l'esercizio della libera professione.L'iscrizione o la permanenza in elenco è sottoposta alle medesime limitazioni previste all'art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 5/10/2010, n.207 per la partecipazione alle gare.
4. Qualora gli incarichi tecnici esterni disciplinati dal presente regolamento sono conferiti ai soggetti di cui al precedente comma 1, lettera D, gli operatori economici componenti del raggruppamento sono tenuti ad uniformarsi a quanto prescritto all'art.37, del D.lgs. 163/2006.
5. In caso di affidamento di incarico di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi del successivo articolo 7, la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti è indicata nella determinazione dirigenziale di affidamento.
6. Ai sensi dell'art.37, comma 12, del D.lgs. 163/2006, l'operatore economico invitato individualmente alla procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se o quale mandatario di operatori riuniti; in tal caso il raggruppamento temporaneo concorrente deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo quanto disposto all'art.253, comma 5, del D.P.R. 5/10/2010, n.207.
7. Il raggruppamento temporaneo può assolvere all'obbligo stabilito al comma precedente includendo nell'associazione, in qualità di progettista o coprogettista, un Giovane Professionista di cui al precedente articolo 4, comma 3. In tal caso il raggruppamento beneficerà del maggior punteggio previsto dal successivo art. 9, comma 1, parametro C.

Articolo 6 (Modalità di affidamento dell'incarico tecnico esterno)

1. L'incarico tecnico esterno è affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, 57, comma 6, del D.lgs. 12/4/2006, n.163 e dell'art. 267 del D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i., alla quale sono invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici utilmente iscritti nell'elenco aperto, qualificati in

- base alla classe/categoria prevalente dell'intervento da realizzare, determinata dall'Ufficio con riferimento alla classificazione specificata nella legge 2/3/1949 n. 143, nonché alle ulteriori classificazioni individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo.
2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate saranno selezionati dal R.U.P. , di norma, con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco aperto, in base alla categoria/servizio prevalente dell'intervento da realizzare.
 3. Gli operatori economici da invitare potranno essere selezionati anche mediante sorteggio pubblico da effettuare nel giorno, ora e luogo che saranno preventivamente resi noti mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio e sul profilo del committente, almeno tre giorni prima da quello di svolgimento delle operazioni di sorteggio.
 4. La selezione (con la regola della rotazione, ovvero, del pubblico sorteggio) avverrà fra tutti gli operatori economici utilmente iscritti, alla data di riferimento, nella categoria prevalente dell'intervento da realizzare.
 5. L'operatore economico selezionato potrà ricevere ulteriori inviti in una determinata categoria/servizi solo dopo che sono stati invitati tutti gli altri operatori economici inseriti nell'elenco per la stessa categoria/servizio.
 6. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell'elenco aperto per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo da invitare alla procedura negoziata, ovvero, sia ritenuto comunque non idoneo dal R.U.P. ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, il R.U.P. stesso potrà integrare la lista degli operatori dei soggetti da invitare mediante altri operatori individuati tramite indagini di mercato.
 7. La lettera invito deve indicare i seguenti elementi essenziali:
 - A) la/e prestazione/i tecnica/che oggetto dell'incarico esterno;
 - B) la descrizione sommaria dell'opera pubblica cui si riferisce l'incarico;
 - C) l'importo complessivo dell'intervento;
 - D) l'importo presunto dei lavori inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza;
 - E) l'importo massimo posto a base della procedura di gara del corrispettivo per le tutte le attività tecniche oggetto dell'incarico (comprendenti l'onorario e le spese relative a qualsiasi titolo), oltre i contributi e l'I.V.A. come per Legge a carico del committente;
 - F) il termine massimo stabilito posto a base della procedura di gara per la presentazione del progetto pronto per la validazione, ovvero, per l'esecuzione dell'attività tecnica oggetto dell'incarico esterno;
 - G) il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata;
 - H) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le modalità di presentazione delle stesse, il luogo e la data in cui sarà espletata la procedura di gara (per le sedute pubbliche).

Articolo 7 (Incarichi conferiti in regime di affidamento diretto)

1. Gli incarichi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. saranno affidati direttamente ad operatori economici idonei utilmente iscritti nell'elenco aperto, senza particolari formalità, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2, e 267, comma 10, del D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i.
2. Il corrispettivo forfetario ed omnicomprensivo per le attività tecniche oggetto dell'incarico è concordato con l'operatore economico ed indicato nella determinazione "a contrarre".

Articolo 8 (Incarichi di importo compreso da € 40.000,00 ad € 60.000,00)

1. Per il conferimento di incarichi di importo pari a € 40.000,00 e non superiore a € 60.000,00 l'operatore economico sarà selezionato, di norma, mediante l'esperimento della procedura negoziata di cui al precedente articolo 6, da aggiudicare esclusivamente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara definito a corpo per tutte le prestazioni tecniche oggetto dell'affidamento.
2. Gli operatori economici concorrenti alla procedura negoziata dovranno esprimere il ribasso forfetario ed omnicomprensivo da applicare sul predetto prezzo posto a base di gara.

3. Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse l'Ufficio procede in conformità all'art.86, comma 1, del D.lgs. n.163/2006 e, qualora previsto dalla lettera invito, ovvero, qualora esercitabile, all'esclusione automatica delle stesse ai sensi dell'art.122, comma 9, del D.lgs. 163/2006.
4. In caso in cui non sia prevista, ovvero, non sia esercitabile la facoltà di esclusione automatica, le offerte anormalmente basse sono soggette a verifica nel rispetto dei criteri indicati agli articoli 86, 87 ed 88 dello stesso D.lgs. n.163/2006.
5. In ogni caso resta ferma la possibilità per il RUP di utilizzare, in alternativa, la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 7 nei limiti della relativa soglia di applicabilità.

Articolo 9 (Incarichi di importo superiore a € 60.000,00)

1. Per il conferimento di incarichi di progettazione di importo superiore a € 60.000,00 l'operatore economico sarà selezionato mediante l'esperimento della procedura negoziata di cui al precedente articolo 6, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.lgs. 12/4/2006, n.163, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e parametri ponderali:
 - **Parametro A:** Prezzo (ribasso offerto dal concorrente sul corrispettivo posto a base di gara) - fattore ponderale punti 30,000. In merito al Parametro A non sono ammesse offerte in aumento;
 - **Parametro B:** Tempo (riduzione offerto dal concorrente del termine posto a base di gara) di esecuzione del progetto e di consegna degli elaborati pronti per la validazione – fattore ponderale punti 15,000. In merito al Parametro B nella lettera di invito può essere stabilito che il termine di esecuzione, al netto della riduzione offerta dall'operatore economico concorrente, non può essere inferiore ad un valore ragionevolmente prestabilito dall'Ufficio per l'esecuzione della prestazione a regola d'arte;
 - **Parametro C:** Impegno (eventuale) ad avvalersi di un progettista o coprogettista incaricato con atto formale qualificato Giovane Professionista ai sensi dell'art.4, comma 3, del presente regolamento, esclusivamente tra quelli inseriti nell'elenco aperto approvato dalla stazione appaltante – fattore ponderale punti 15,000. A tal fine gli operatori correnti dovranno consultare preventivamente l'elenco aperto dal sito internet comunale [www.comune.barletta.ba.it]. nell'area riservata Area Gare d'Appalto; i giovani professionisti saranno individuati con la sigla GP. I giovani professionisti non potranno collaborare con più di un operatore economico concorrente: in merito si applicano le disposizioni limitative e le sanzioni di cui all'art. 253, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 5/10/2010, n.207. Il giovane professionista invitato singolarmente che concorre alla procedura negoziata non usufruisce per se stesso dei 15,000 punti, ma deve avvalersi di altro Giovane Professionista individuato ai sensi primo periodo del presente punto;
 - **Parametro D:** Modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico desumibile da apposita relazione tecnica – fattore ponderale punti 40,000. Ad ulteriore esplicitazione del Parametro D, si precisa che saranno oggetto di valutazione le metodologie di esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto dell'affidamento.

In particolare, per quanto riguarda la fase di progettazione si farà riferimento:

1. allo sviluppo dell'iter progettuale;
2. all'organizzazione dello staff tecnico progettuale anche per il supporto agli organi tecnici della stazione appaltante e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento;
3. alle misure ed ai sistemi che saranno utilizzati per assicurare la qualità e l'integrazione progettuale/documentale dei diversi elementi costitutivi del progetto stesso;
4. alla qualità ed al livello tecnico delle attrezzature utilizzate;
5. alla produzione ed alla tipologia degli elaborati di progetto.

Per quanto riguarda la fase di esecuzione dei lavori saranno oggetto di esame:

1. le specifiche modalità di svolgimento delle funzioni di direttore lavori e delle prestazioni accessorie relative alla misura, contabilità, assistenza al collaudo nonché, alla sicurezza;
2. l'organizzazione dello staff tecnico ed il coordinamento delle figure impegnate negli specifici segmenti operativi sopra delineati, nonché per il supporto agli organi tecnici della stazione appaltante e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'intervento;
3. le concrete modalità per la sorveglianza dei lavori nel cantiere;

4. le misure e i sistemi che saranno utilizzati per assicurare la qualità dei servizi nella fase di esecuzione dell'intervento.
2. Nei casi in cui non sia possibile negoziare il tempo di espletamento dell'incarico (Parametro B del precedente comma) l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione e parametri ponderali:
- **Parametro A: fattore ponderale punti 30,000**
 - **Parametro C: fattore ponderale punti 15,000**
 - **Parametro D: fattore ponderale punti 55,000**
- fatte salve le precisazioni indicate per ciascun parametro al precedente comma 1.
3. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata da un'apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente del settore tecnico richiedente la prestazione professionale, nel rispetto dell'art.84 del D.lgs. 12/4/2006, n.163, dell'art. 107 del Testo Unico approvato con D.lgs. n. 267/2000, successive modificazioni ed integrazioni e, per quanto applicabile, dal vigente regolamento per la nomina delle Commissioni di gara, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.223 del 7/12/2005, esecutiva nei modi di Legge.
4. La Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi in base ai criteri di valutazione ed ai parametri ponderali innanzi specificati.
5. La Commissione Giudicatrice opererà in sedute pubbliche e riservate.
6. Sono pubbliche le sedute di gara per la verifica della documentazione amministrativa stabilita dalla lettera invito per l'ammissione alla gara e per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi.
7. Sono riservate le sedute per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di incompatibilità dei commissari e per la valutazione della documentazione per l'assegnazione dei punteggi per il "cd. merito tecnico" in base ai parametri di valutazione prestabiliti.
8. Il punteggio previsto per l'offerta economica di cui al Parametro A sarà determinato dalla Commissione Giudicatrice in seduta pubblica osservando il seguente procedimento. All'offerta recante il maggior ribasso percentuale verranno attribuiti punti 30,00; alle altre offerte saranno assegnati punteggi parametrati al coefficiente Ci ottenuto mediante l'applicazione della seguente formula (in analogia a quanto indicato nell'Allegato M, del D.P.R. 5/10/2010, n.207):
- $Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia$
- $Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$
- dove:
- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo
- Asoglia = media aritmetica dei valori ribasso sul prezzo offerti dai concorrenti
- X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicata nella lettera d'invito)
- Amax = valore del ribasso più conveniente
9. Il punteggio relativo al tempo di realizzazione di cui al Parametro B sarà determinato con il seguente procedimento matematico. Ai concorrenti che avranno indicato una riduzione percentuale (corrispondente alla riduzione in termini di giorni naturali, continui ed esecutivi) maggiore della media aritmetica delle riduzioni percentuali offerte da tutti i concorrenti sarà attribuito il punteggio massimo prestabilito di 15,000 punti; alle altre offerte saranno assegnati punteggi parametrati al coefficiente Di ottenuto mediante l'applicazione della seguente formula (in analogia a quanto indicato nell'Allegato M, del D.P.R. 5/10/2010, n.207):
- $Di = Ti * (Ti / Tmedio)$
- dove:
- Di = coefficiente della i-esima offerta;
- Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo;
- Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.
10. Per l'attribuzione del punteggio previsto per il "c.d. merito tecnico" la Commissione Giudicatrice procederà in conformità all'art.83, comma 5, del D.lgs. 163/2006.
11. Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse la Commissione Giudicatrice procederà in conformità all'art.86, comma 2, del D.lgs. n.163/2006.

12. Le offerte anormalmente basse sono soggette a verifica nel rispetto dei criteri indicati agli articoli 86, 87 ed 88 dello stesso D.lgs. n.163/2006.

Articolo 10 (Aggiudicazione e formalizzazione dell'incarico)

1. La partecipazione alla procedura negoziata non vincola in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice, che ha la facoltà insindacabile di non aggiudicare l'incarico tecnico esterno in questione, senza che gli operatori concorrenti possano pretendere compensi e/o indennizzi di sorta.
2. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente ai sensi delle vigenti norme in materia. L'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. Intervenuta l'efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della procedura negoziata, ovvero, della determinazione dirigenziale di conferimento diretto dell'incarico nei casi stabiliti al precedente articolo 7, l'operatore economico designato dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza:
 - (a) il certificato di iscrizione al competente Ordine Professionale, ovvero, dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di Legge, relativo, in caso di raggruppamento temporaneo, a tutti i componenti dell'associazione;
 - (b) la dichiarazione di cui all'art. 269, comma 4, del D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i. (in caso di raggruppamento temporaneo cointesiata ai tecnici dell'associazione concretamente incaricati della progettazione), rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati;
 - (c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi di Legge dal concorrente singolo e, in caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i componenti dell'associazione, in ordine alla regolarità contributiva dei soggetti affidatari. In merito al contenuto della predetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere precisato l'istituto, ovvero, gli istituti a cui lo stesso è tenuto al versamento dei contributi (C.N.P.A.I.A.; I.N.P.S. e quant'altro) nonché il numero delle relative posizioni e/o matricole;
 - (d) ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta per la stipulazione della convenzione.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, oltre alla documentazione precisata al comma precedente, il soggetto qualificato capogruppo dovrà produrre:
 - (a) l'originale o la copia autenticata nelle forme di Legge del mandato conferito al professionista capogruppo dal/i mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per i servizi oggetto dell'incarico, con la precisazione, nel rispetto delle quote percentuali di partecipazione al raggruppamento, delle parti di servizio/attività tecniche che saranno direttamente eseguiti/e dai singoli professionisti, giusta dichiarazione fatta nell'offerta presentata in sede di gara, ovvero, di quanto indicato nella determinazione di conferimento diretto dell'incarico ai sensi del precedente articolo 7. L'atto di cui innanzi deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le indicazioni previste dall'art. 37 del D.lgs. 12/4/2006, n.163, e deve essere redatto con l'osservanza delle ulteriori indicazioni contenute nella lettera di invito e nel rispetto delle altre norme vigenti in materia in quanto applicabili, secondo la fattispecie della riunione di concorrenti;
 - (b) originale o copia autenticata nelle forme di Legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico al capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni previste dalle vigenti Leggi in narrativa.
Per quanto attiene ai documenti richiesti alle precedenti lettere si precisa che sarà considerato valido anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture, purché redatto in forma pubblica. Il Servizio Appalti e Contratti sarà a disposizione per l'eventuale preliminare esame degli atti di cui innanzi.
5. In conformità all'art.37, comma 17, del D.lgs. n.163/2006, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei professionisti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Di conseguenza, ne deriva che ciascun professionista raggruppato sarà tenuto a fatturare ed a registrare le operazioni

- relative all'esecuzione delle attività tecniche di propria competenza (cfr. Risoluzione Ministero delle Finanze del 4/10/1978, prot.n.364306).
6. L'incarico tecnico esterno deve essere sempre formalizzato mediante la stipulazione della convenzione secondo lo schema – tipo in uso, previa presentazione, da parte dell'operatore economico affidatario, della documentazione preliminare di rito.
 7. La convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, oppure nella forma della scrittura privata autenticata oppure nella forma pubblica amministrativa, queste ultime due con l'intervento dell'Ufficiale Regolamento servizi tecnici esterni importo < € 100.000,00 Rogante del Comune, in base all'importo netto di aggiudicazione/di affidamento dell'incarico, come stabilito dal vigente regolamento di contabilità nella deliberazione annuale di approvazione del P.E.G.
 8. Per il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario 2008, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.91 dell'8/7/2008, gli incarichi tecnici di importo fino ad € 20.000,00, possono essere conclusi per corrispondenza mediante lettera contratto ai sensi, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 17, del R.D. 18/11/1923, n.2440, contenente la disciplina del rapporto negoziale con l'operatore economico.
 9. La forma della convenzione/contratto è precisata nella determinazione a contrarre o di affidamento dell'incarico tecnico esterno.
 10. Tutte le spese contrattuali rimangono ad intero ed esclusivo carico dell'operatore economico.
 11. Le informazioni circa l'esito delle procedure negoziate sono comunicate agli operatori concorrenti nel rispetto dell'art.79, del D.lgs. 163/2006.
 12. L'avviso sui risultati della procedura negoziata è pubblicato nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art.124, comma 3 e dell'art.66, comma 7, del D.lgs. 163/2006.

Articolo 11 (Conferimento nuovo incarico)

1. Gli operatori economici di cui al precedente articolo 5, aggiudicatari, ovvero, affidatari direttamente di incarichi tecnici esterni non potranno, di norma, essere invitati ad una ulteriore procedura negoziata, ovvero, non potranno essere affidatari diretti di altri incarichi per un periodo pari a dodici mesi decorrenti dalla data di esecutività, con iscrizione al Registro Cronologico Generale, della determinazione di aggiudicazione/affidamento.
2. In caso di raggruppamento temporaneo la disposizione del comma precedente si applica a tutti i componenti dell'associazione.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai Giovani Professionisti di cui al precedente articolo 4, comma 3, qualora collaboratori di un operatore economico aggiudicatario/affidatario.